

24 MAG. 1996

Roma, li

SETTORE 60 - UFFICIO III

1440/60

AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE UU.SS.LL. DEL LAZIO

ALLE ASSOCIAZIONI:

CODICI

MALATI DI RENI

TRIBUNALE DIRITTI MALATI

COMITATO DIFESA CITTADINO

LORO SEDI

OGGETTO: "Dialisi Vacanze".

Si invia copia della nota n° 9896/OSP. del 12.03.1996, pervenuta dall'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, di pari oggetto, facendo nel contempo presente che il progetto elaborato dalla Regione in parola, appare favorire particolarmente i pazienti in terapia dialitica che intendano trascorrere le vacanze presso località di quella regione.

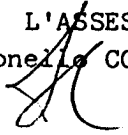
Al fine, quindi, di consentire ai pazienti stessi una migliore qualità della vita e vacanze più serene, qualora decidano di recarsi in località turistiche dell'Emilia Romagna, si invitano i Direttori Generali delle AA.UU.SS.LL. del Lazio e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione della nota allegata ai pazienti interessati.

All.: n° 1.

VM/mgr



L'ASSESSORE
(Lionello COSENTINO)



Indaca 3/4 60 (157)

Servizio Presidi Ospedalieri

Bologna, 12 MAR. 1996

Prot. n. 9896 /osp.
CC/lp

REGIONE LAZIO ASSESSORATO SANITA' - IGIENE - AMBIENTE E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
- 3 APR. 1996
N. di PROT. 966
SETT. 60

Agli Assessori Regionali alla
Sanità

e, p.c. Ai Direttori Generali
dell'Aziende Sanitarie della
Regione Emilia Romagna

LORO SEDI

OGGETTO: "Dialisi vacanze"

E' da qualche anno che, durante la stagione estiva, pervengono diverse richieste di cittadini che soggiornano temporaneamente nelle località turistiche ubicate nelle Aziende Sanitarie di questa Regione, per potersi sottoporre ai trattamenti emodialitici durante il loro periodo di permanenza.

Tuttavia l'elevato impegno lavorativo non rende possibile far rientrare l'attività di trattamento emodialitico ai turisti nell'ambito dei normali carichi di lavoro, pur consentendolo le tecnologie disponibili.

D'altra parte occorre tener conto della forte domanda di tali servizi e dell'obiettivo di salvaguardare la qualità della vita di tali utenti.

Sulla base delle soprariportate considerazioni, rilevata l'esigenza di soddisfare tali richieste, questo Assessorato ritiene che possa essere svolto l'esercizio di trattamenti emodialitici ai turisti attraverso la stipula di convenzioni tra le Aziende fornitrici del servizio di

823/1/60 Maudini g. a. J.

"dialisi vacanze" e le Aziende di residenza dei cittadini che necessitano di tali trattamenti.

Così come precisato nella nota del 26 gennaio 1993 prot. n. 900.1/5.1.38.2/375, avente per oggetto "Art. 4, comma 7, legge 412/1991. Incompatibilità. Attività di consulenza. Art. 4, comma 10 D.L.vo 502/1992. Attività libero professionali", inviata a tutti gli Assessori regionali alla Sanità da parte del Ministero della Sanità, "l'attività di consulenza che il sanitario fornisce, in nome e per conto e sotto la responsabilità dell'ente di appartenenza - obbligato ad assicurarla in base a convenzione - non configura un rapporto tra sanitario ed ente o istituzione che usufruisce delle prestazioni e non è incompatibile con il rapporto unico di lavoro".

Infatti "in tal caso i relativi obblighi convenzionali intercorrono esclusivamente fra gli enti e istituzioni convenzionate, a nulla rilevando chi dei sanitari effettuerà le prestazioni, e le prestazioni stesse sono erogate dai singoli sanitari come compito d'istituto - in attuazione della convenzione stipulata dall'ente di appartenenza e per finalità di interesse del servizio pubblico - e non come espressione della facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale, riconosciuta al sanitario".

Tale attività potrà essere svolta dai professionisti al di fuori del debito orario di lavoro.

I costi delle prestazioni rese ai pazienti saranno determinati come da tariffario di cui all'allegato.

L'esercizio di trattamenti emodialitici ai turisti potrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

- 1) richiesta del paziente all'Azienda sanitaria fornitrice della prestazione;
- 2) disponibilità al trattamento secondo criteri stabiliti dalle stesse Aziende;
- 3) nel caso in cui l'Azienda Sanitaria, sede di residenza del paziente, stipuli una convenzione, secondo quanto precedentemente riportato con l'Azienda sede di erogazione della prestazione, il relativo onere economico sarà a totale carico del S.S.N..

Per quanto riguarda i cittadini stranieri resta valido quanto previsto dalla normativa vigente.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si
porgono distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'
Giovanni Bissoni



Allegato n. 1

LIBERA PROFESSIONE STRUMENTALE D'EQUIPE
DIV. NEFRO-DIALISI

1	2	3	4	5	6
TPOLOGIE DI TERAPIE	COSTO FILTRI MEDICIN. ED ALTRO MATERIALE	ALTRI COSTI INDIRETTI E GENERALI DI FUNZ. STRUT.	TOTALE COSTI	TOTALE COMPENSI PERS. MED. E DI SUPP.	COSTO TOTALE TERAPIA
BICARBONATO DIALISI EMODIAFILTRAZIONE EMOFILTRAZIONE	109.066 207.161 289.066	55.286 60.191 64.286	164.352 267.352 353.352	210.648 210.648 210.648	375.000 478.000 564.000